



**Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale**

**Direzione Generale Promozione Sistema Paese  
Ufficio VII**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER PROGETTI DI SCAMBI GIOVANILI**

**SCADENZA 29 febbraio 2020**

**Art. 1**

*Oggetto e finalità*

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito denominato MAECI) offre contributi ad Enti ed Associazioni per la realizzazione di progetti di scambio giovanili.

I contributi sono offerti a progetti volti alla realizzazione di percorsi formativi socio-culturali di arricchimento curriculare e formazione professionale per giovani italiani e stranieri, in Italia e all'estero, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, fatti salvi i progetti che coinvolgano studenti di scuola secondaria di secondo grado (fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni) espressamente previsti in Accordi Culturali e Protocolli Esecutivi in essere tra l'Italia e altri Paesi.

I progetti sono finalizzati a favorire attività di interscambio culturale con l'obiettivo di sviluppare nelle nuove generazioni il rispetto, la comunicazione e la tolleranza attraverso la reciproca conoscenza delle diversità culturali, anche attraverso la creazione di collaborazioni transnazionali tra due o più soggetti provenienti da paesi diversi.

I principali obiettivi perseguiti dalle attività progettuali sono:

- a. l'arricchimento curriculare e la formazione professionale;
- b. la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e politica;
- c. l'inclusione sociale dei giovani;
- d. la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed ambientale;

Il contributo del MAECI si configura come cofinanziamento ed è destinato alla parziale copertura dei costi del progetto, per un massimo del 70% dei costi complessivi, debitamente certificati.

Per quanto riguarda la provenienza dei giovani beneficiari, i Paesi prioritari per l'anno 2020 sono: Area MENA (Medio Oriente, Nord Africa), Africa Subsahariana, Balcani, Cina, Germania.

Potranno in ogni caso essere presi in considerazione progetti riguardanti altre aree geografiche.

**Art. 2**

*Soggetti proponenti e forme di partenariato*

Possono presentare domanda di contributo Associazioni senza fini di lucro, Onlus, Enti territoriali ed Istituzioni educative pubbliche e private aventi sede legale in Italia.

Il proponente assume il ruolo di responsabile e di coordinatore dell'intero progetto di scambio.  
Il proponente, qualora intendesse avvalersi di un *partner* straniero per la realizzazione del programma di scambio giovanile, deve espressamente indicarlo nel progetto.  
Il partner straniero deve avere la propria sede legale nel Paese straniero ove si svolge il progetto ed essere soggetto pubblico o soggetto privato senza scopo di lucro costituito nel rispetto della legislazione locale.  
Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

### **Art.3**

#### *Ammissibilità del finanziamento*

Nella presentazione della proposta vanno specificate le date di inizio e termine dell'iniziativa.  
I progetti dovranno avere inizio non prima del **1° gennaio 2020** e dovranno avere termine non oltre il **31 ottobre 2020** e la rendicontazione del progetto non potrà pervenire oltre il termine di cui al successivo articolo 13.

Il progetto deve essere originale, innovatore, promotore di cultura e creatività e garantire un adeguato livello di formazione ai partecipanti.

Il progetto deve prevedere voci di costo ammissibili (v. art. 5), imputabili al cofinanziamento MAECI, nel rispetto dei massimali previsti e indicare gli estremi di eventuali finanziamenti integrativi.

### **Art. 4**

#### *Termini di presentazione della domanda*

Il soggetto proponente potrà presentare la propria domanda **dal 17 gennaio al 29 febbraio 2020**.

### **Art. 5**

#### *Costi ammissibili*

Sono ammessi i costi relativi a: biglietti, vitto, alloggio dei partecipanti al progetto e/o dei formatori.

Sono ammesse le spese logistico-organizzative e per il personale necessario all'organizzazione del progetto. I costi relativi all'utilizzo di personale dipendente del soggetto richiedente devono essere obbligatoriamente rendicontati in termini di costo giornaliero oppure costo orario effettivamente dedicati al progetto, con indicazione specifica della qualifica professionale.

Sono ammesse le spese per la copertura assicurativa e sanitaria dei giovani che partecipano al programma di scambio.

Sono inoltre ammesse le spese per produzione di materiale informativo e banche dati su qualunque supporto (siti internet, materiale cartaceo, etc.).

### **Art. 6**

#### *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti*

I progetti dovranno contenere la seguente documentazione:

- 1. Domanda** firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità (Allegato 1).
- 2. Scheda del progetto** compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 2);
- 3. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo** del proponente e autocertificazione dell'esperienza pregressa in progetti di mobilità rivolti a giovani; dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale del soggetto proponente; copia del libro soci aggiornato.

## Art. 7

### *Modalità di spedizione della domanda*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando il modello allegato al presente bando e la scheda di progetto entro il termine ultimo di cui all'articolo 4 (Allegati 1 e 2).

L'Amministrazione potrà concedere deroghe ai termini perentori di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il termine del **10 marzo 2020**, solo in caso di motivata e comprovata impossibilità all'invio della domanda.

La domanda e i relativi allegati andranno inoltrati all'indirizzo di posta certificata **dgsp.07@cert.esteri.it**, in formato PDF (dimensione massima per singolo invio 5MB; sono consentiti più invii), specificando nell'oggetto: "Domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di scambi giovanili anno 2020".

## Art. 8

### *Inammissibilità*

Le domande presentate da soggetti proponenti privi dei requisiti o non firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente saranno considerate irricevibili.

Saranno altresì considerati irricevibili i progetti recanti false dichiarazioni da parte del soggetto proponente o del partner straniero.

Non sono ammesse a presentare domanda associazioni partitiche o affiliate, o comunque facenti capo a partiti politici.

Le domande prive di codice fiscale e/o dei contatti dell'Ente (indirizzo di posta elettronica/telefono del proponente) dovranno essere integrate con i suddetti elementi entro il termine ultimo comunicato dall'Amministrazione, salvo che il progetto non sia irricevibile per i motivi previsti nei commi precedenti. Non saranno ammessi i progetti inviati oltre il termine ultimo di cui all'articolo 4.

## Art. 9

### *Modalità di valutazione della domanda*

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione istituita dal MAECI - DGSP Ufficio VII. Essa verificherà, in prima istanza, l'ammissibilità della domanda; in seconda istanza, analizzerà le proposte progettuali presentate sulla base dei criteri di valutazione riportati nella seguente griglia:

<b>Finalità perseguite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Coerenza della proposta progettuale con il contesto delle priorità di politica estera italiana, con particolare riguardo alle aree considerate prioritarie dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese</li></ul>	Punti 15
	<ul style="list-style-type: none"><li>Coerenza della proposta progettuale con il quadro delle collaborazioni internazionali bilaterali o multilaterali, in particolare quelle promananti da Accordi e Protocolli Esecutivi culturali progressi o vigenti tra l'Italia e gli altri Stati</li></ul>	Punti 15
<b>Proposta progettuale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Congruenza dei fabbisogni/obiettivi del progetto</li></ul>	Punti 5
	<ul style="list-style-type: none"><li>Coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento</li></ul>	Punti 5
	<ul style="list-style-type: none"><li>Capacità di coinvolgimento dei giovani</li></ul>	Punti 5
	<ul style="list-style-type: none"><li>Valutazione dell'impatto atteso dell'intervento in base a parametri quantificabili e/o a esperienze precedenti</li></ul>	Punti 5

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità e criteri di selezione dei beneficiari</li> </ul>	Punti 5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di riprodurre gli interventi previsti</li> </ul>	Punti 5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Competenze professionali</li> </ul>	Punti 5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficiente ed efficace impiego delle risorse e congruità dei costi del personale in relazione al numero dei partecipanti al progetto</li> </ul>	Punti 5
<b>Caratteristiche del soggetto proponente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperienza nel settore e risultati conseguiti in precedenti iniziative già beneficiarie di contributi da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di altre Istituzioni Pubbliche</li> </ul>	Punti 15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilità finanziarie, organizzative e professionali tali da assicurare la realizzazione dell'iniziativa</li> </ul>	Punti 15

Per essere ritenuto idoneo ai fini dell'assegnazione del finanziamento, il progetto dovrà raggiungere una soglia minima di punteggio pari a 70/100;

I progetti idonei saranno ammessi al finanziamento nell'ordine del punteggio ottenuto in graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili per l'anno in corso.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Ministero degli Affari Esteri nella sezione Scambi giovanili.

La DGSP – Ufficio VII comunicherà l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda di contributo entro il **30 aprile 2020**.

#### **Art. 10**

##### *Stipula dell'accordo tra le parti*

In seguito alla pubblicazione della graduatoria dei progetti risultati vincitori, verrà siglata una convenzione tra la DGSP e il soggetto proponente per disciplinare gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci.

Non sono consentite richieste di rimodulazione dei progetti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il numero dei partecipanti ed i costi) successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4.

In riferimento al processo di dematerializzazione dei documenti contabili (circolare n. 17 del 09.06.2016 Codice dell'Amministrazione Digitale e DPCM 13.11.2014) la convenzione dovrà essere firmata digitalmente da entrambe le parti.

#### **Art. 11**

##### *Risorse programmate*

È consentito il concorso di più fonti di sostegno economico e finanziario. Il richiedente dovrà individuare le eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovranno essere esplicitate al momento della stipula della convenzione.

Il cofinanziamento del MAECI non potrà essere superiore al 70% delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 13.

#### **Art. 12**

##### *Riconoscimento del contributo*

La pubblicazione del materiale informativo e promozionale dovrà riportare il logo del MAECI e la seguente dicitura:

“Il presente progetto è stato realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”.

### **Art. 13**

#### *Rendicontazione – Modalità e termini*

Il rendiconto dovrà essere inviato, a pena di decadenza dal contributo assegnato, entro **trenta giorni** dal termine del progetto così come indicato nella domanda. Per i progetti aventi termine successivamente al **15 ottobre 2020**, il rendiconto dovrà essere inviato, a pena di decadenza dal contributo assegnato, entro la data ultima del **15 novembre 2020**.

L'Amministrazione potrà concedere deroghe ai termini perentori di cui al comma precedente, e comunque non oltre il termine ultimo del **20 novembre 2020**, solo in caso di motivata e comprovata impossibilità all'invio del rendiconto oppure in caso di comprovata mancata ricezione dello stesso da parte dell'Amministrazione.

Il rendiconto dovrà essere costituito dalla seguente documentazione:

- a. verbale della commissione di selezione dei beneficiari, se applicabile;
- b. relazione finale sul progetto svolto (massimo 2000 caratteri);
- c. prospetto rendiconto finanziario secondo il modello allegato (Allegato 3);
- d. copia delle fatture/ricevute fiscali dei costi sostenuti suddivise per voci e numerate;
- e. bonifici delle spese sostenute all'estero riguardo alla collaborazione con l'eventuale partner straniero;
- f. dichiarazione che attesti la conservazione delle ricevute in originale presso la sede del beneficiario;
- g. le fatture o ricevute fiscali emesse in lingua straniera dovranno essere tradotte in lingua italiana, anche per sintesi e, qualora emesse in valuta estera, dovranno essere indicati nella traduzione i tassi di cambio applicati alla data del pagamento ed il corrispondente importo in euro.

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo **dgsp.07@cert.esteri.it** in file separati in formato PDF (dimensione massima per singolo invio 5MB; sono consentiti più invii).

Il rendiconto e tutte le dichiarazioni ad esso allegate dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del beneficiario, il quale attesta la veridicità delle stesse.

**Consigliere di Legazione  
Dario Armini  
Capo dell'Ufficio VII della DGSP**



